

Gli adempimenti al Registro delle Imprese:

*le novità stabilite dalle recenti
disposizioni in materia*

Webinar del 9 aprile 2021

Antonio Bruno

Introduzione

Di cosa stiamo parlando:

La Pubblicità Commerciale

Perché osservarla

Tenuta secondo canoni imposti dalla legge (Donativi).

Per questo definita anche, Pubblicità Legale

La sua obbligatoria è desunta dal:

- 1) Codice civile;
- 2) Artt. 81 e segg. Reg. Att. Art. 64 del RD 2011/'34;
 - 2) L. 580/'93 (riordino delle CCIAA);
 - 3) D.P.R. 581/'95 (Regolamento di attuazione);
 - 4) D.P.R. 558/'99 (Regolamento di semplificazione);

Come effettuarla ???

1) Art. 31 della Legge del 24/11/2000 n. 340

(obbligo della presentazione telematica delle istanze tramite firma digitale);

2) Art. 9 del Decreto-legge del 31/01/2007 n. 7

(obbligo della Comunicazione Unica);

3) Circolare del 6 maggio 2016, n. 3689/C

(istruzioni sulla compilazione della modulistica);

4) Utilizzo di applicativi informatici

per la compilazione della modulistica

(Fedra, StarWeb, DIRE, ecc.).

Quando provvedere ???

- 1) Articolo 2194 del Codice Civile (RI);
- 2) Articolo 2630 del Codice Civile (RI);
- 3) Artt. 9 e 10 del D.P.R. 581/'95 (REA);
- 3) Articolo 18, co. 6, della L. 340/'00 (REA);
- 4) Articolo 3, co. 2, del D.P.R. 558/'99 (RI e REA)

Le novità (1)

Obbligo di utilizzo della Firma digitale da parte dell'interessato

La Disposizione del Conservatore

n. 2 del 28/11/2019

(definitiva entrata in vigore dal 01/04/2021)

A chi si rivolge

- Alle istanze presentate al registro imprese
 - Alle denunce trasmesse al R.E.A.
 - A qualunque soggetto iscritto/annotato nel RI/REA

Eccezioni

- Atti notarili di competenza diretta del Pubblico Ufficiale;
- Iscrizione dei fatti consequenziali agli atti di competenza diretta del Notaio.

Eccezioni (2)

- Comunicazioni al RI per le quali non sia prevista la presentazione obbligatoria di documenti/atti/allegati;
- Atti aventi ad oggetto il conferimento di cariche e/o qualifiche, fermo restando le seguenti condizioni:

Eccezioni (3)

Ovvero che ciascun soggetto designato e/o confermato:

- sia presente in sede di nomina;
- sia identificato oggettivamente attraverso l'indicazione del proprio codice fiscale;
- accetti l'incarico ricevuto ed attesti di essere in possesso di tutti i presupposti di legge ai fini dell'iscrizione della sua nomina nel Registro delle Imprese/R.E.A.

Eccezioni (4)

- Deposito del bilancio di esercizio qualora l'adempimento sia effettuato direttamente dal Professionista incaricato;
 - Deposito dell'atto di cessione delle partecipazioni di SRL qualora lo stesso sia predisposto dal Professionista incaricato.

Le novità (2)

- Il deposito del bilancio di esercizio 2020
 - Il Manuale operativo
- Presso il Registro delle Imprese le società provvedono annualmente al deposito del bilancio d'esercizio e le S.p.a. e le S.a.p.a. anche al deposito dell'Elenco Soci.

E' stato pubblicato, a cura di Unioncamere, il MANUALE OPERATIVO per il deposito dei bilanci d'esercizio – campagna Bilanci 2021 al Registro delle imprese da parte delle società di capitali scaricabile dal link:

<https://www.ba.camcom.it/articoli/allegato/2021/03/guida-nazionale-unioncamere-bilanci-2021-29-03-2021.pdf>

Le novità (3)

- ASSEMBLEE SOCIETARIE

Nuove norme in materia di convocazione
e di svolgimento

Il Decreto Cura Italia

- Il comma 6 dell'articolo 3, come integralmente sostituito nella fase di conversione del D.L. n. 183/2020, ha modificato i commi 1 e 7 dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito dalla L. n. 27/2020, apportando modifiche sia ai termini di convocazione dell'assemblea sia alle sue modalità di svolgimento.

Il Decreto Cura Italia

- Il comma 1 ha stabilito che l'assemblea ordinaria “è convocata per approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio” (29 giugno 2021) e il comma 7 che le disposizioni per l'espressione del voto a distanza e per lo svolgimento dell'assemblea “si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”.

Le novità (4)

- Iscrizione d'Ufficio della cancellazione delle imprese e delle società non operative
 - Modalità di notifica dell'avvio del procedimento ex art. 8 della Legge n. 241/90
- La Disposizione del Conservatore nr. 1 del 23/03/2021.

Le imprese coinvolte

- Articolo 40 del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni):
 - 1) Imprese Individuali ex D.P.R. n. 247/2004;
 - 2) Società di Persone ex D.P.R. n. 247/2004;
 - 3) Società di Capitali in Liquidazione ex art. 2490 CC;
 - 4) Società di Capitali che non abbiano depositato il bilancio di esercizio per 5 anni e che, alternativamente, non abbiano proceduto alla conversione del capitale sociale in euro ovvero che non abbiano provveduto alla comunicazione di abrogazione del Libro Soci (L n. 2/09).

LE ISCRIZIONI IN SEZIONE ORDINARIA

LE CASISTICHE PIU' DIFFUSE

Caso 1 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

- **Norma:**

Artt. 111 ter disp. att. c.c. e 2406, 2615 ter c.c.

- **Termine:**

Nessuno.

- **Obbligato:**

Ogni componente dell'organo amministrativo.

- **Tipo documenti**

Nessuno. Tuttavia deve ritenersi ammissibile l'allegazione del Verbale dell'assemblea dei soci.

Caso 1 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE (2)

■ **Importi:**

Imposta di bollo € 65,00, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato o se PMI innovativa. Diritti di segreteria € 30,00, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato.

■ **Modulistica**

Codice atto A99.

Modulo S2.

Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo.

Caso 1 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE (3)

- Condizione di iscrivibilità dell'istanza:

L'atto costitutivo/statuto della società deve indicare in corrispondenza della sede, solamente il Comune ovvero, in alternativa, che l'eventuale previsione dell'indirizzo completo sia stata un'indicazione prevista solamente come temporanea o transitoria.

CASO 2 – NOMINA/CONFERMA ORGANO AMMINISTRATIVO SOC. CAPITALI – SISTEMA TRADIZIONALE (1)

- **Norma:**

Artt. 2383, 2385, 2393, 2475, 2477, 2479 e 2615 ter c.c.

- **Termine:**

30 giorni dalla notizia della nomina, conferma o sostituzione.

- **Obbligato:**

Ogni componente dell'organo amministrativo per l'iscrizione della propria nomina, nel caso di persona fisica; ogni rappresentante della società nominata, nel caso di società; ogni sindaco effettivo, nel caso di contestuale comunicazione di cessazione di uno o più amministratori.

CASO 2 – NOMINA/CONFERMA ORGANO AMMINISTRATIVO SOC. CAPITALI – SISTEMA TRADIZIONALE (2)

- **Tipo documenti**

Verbale dell'assemblea.

- **Importi:**

Imposta di bollo € 65,00, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato o se PMI innovativa. Diritti di segreteria € 90,00 esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato.

CASO 2 – NOMINA/CONFERMA ORGANO AMMINISTRATIVO SOC. CAPITALI SISTEMA TRADIZIONALE (3)

■ **Modulistica**

Codice atto A06 per la nomina e la conferma, A07 per la cessazione.

Modulo S2.

Modulo intercalare P per ciascun persona fisica o giuridica nominata, confermata, revocata o sostituita.

Distinta firmata digitalmente da ciascun componente dell'organo amministrativo nominato o confermato, se persona fisica, o da un rappresentante della società nominata o confermata, se società, nonché da un sindaco effettivo nel caso di contestuale cessazione di uno o più amministratori.

CASO 3 – CESSAZIONE COMPONENTE ORGANO AMMINISTRATIVO SOCIETA' DI CAPITALI (1)

- **Norma:**

Artt. 2385, 2477 e 2615 ter c.c.

- **Termine:**

30 giorni dalla data di cessazione (solo in caso di presenza O. C.).

- **Obbligato:**

Ogni amministratore in carica (o sindaco effettivo).

- **Tipo documenti**

- Documentazione comprovante la cessazione.

- **Importi:**

Imposta di bollo € 65,00, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato o se PMI innovativa. Diritti di segreteria € 90,00, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato.

CASO 3 – CESSAZIONE COMPONENTE ORGANO AMMINISTRATIVO SOCIETA' DI CAPITALI (2)

■ **Modulistica**

Codice atto A07.

Modulo S2.

Modulo intercalare P per ciascun amministratore cessato.

Distinta firmata digitalmente da un sindaco effettivo.

CASO 3 – CESSAZIONE COMPONENTE ORGANO AMMINISTRATIVO SOCIETA' DI CAPITALI (3)

Condizioni di legge:

L'ufficio potrebbe chiedere documentazione a comprova della notizia. L'istanza può essere presentata se resta in carica la maggioranza dell'organo amministrativo; diversamente le dimissioni non sono efficaci e gli amministratori restano in carica fino alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel caso di clausola “*simul stabunt simul cadent*” viceversa cessano dalla carica tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza, entro 30 giorni, da parte del collegio sindacale che compie gli atti di ordinaria amministrazione.

CASO 4 – NOMINA PER COOPTAZIONE COMPONENTE C.D'A. SOCIETA' DI CAPITALI (1)

■ **Norma:**

Artt. 2383, 2384, 2386, 2615 ter c.c.

■ **Termine:**

30 giorni dalla notizia della nomina.

■ **Obbligato:**

Ogni componente dell'organo amministrativo cooptato per l'iscrizione della propria nomina, nel caso di persona fisica; ogni rappresentante della società cooptata, nel caso di società'.

CASO 4 – NOMINA PER COOPTAZIONE COMPONENTE C.D'A. SOCIETA' DI CAPITALI (2)

■ Tipo documenti

Verbale dell'organo amministrativo.

■ Importi:

Imposta di bollo € 65,00, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato o se PMI

innovativa. Diritti di segreteria € 90,00, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato.

CASO 4 – NOMINA PER COOPTAZIONE COMPONENTE C.D'A. SOCIETA' DI CAPITALI (3)

■ **Modulistica**

Codice atto A06.

Modulo S2.

Modulo intercalare P per ciascun persona fisica o giuridica cooptata indicando nel campo della durata il codice "PA" (vale a dire: prossima assemblea).

Distinta firmata digitalmente da ciascun componente dell'organo amministrativo cooptato, se persona fisica, o da un rappresentante di ciascuna società cooptata, se società.

CASO 4 – NOMINA PER COOPTAZIONE COMPONENTE C.D'A. SOCIETA' DI CAPITALI (4)

■ *Condizioni di legge:*

Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori nominati per cooptazione rimangono in carica fino “alla prossima assemblea” che provvederà a confermare o a sostituire ogni componente dell'organo amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione. In entrambi i casi sarà necessario darne comunicazione al registro delle imprese secondo le modalità indicate in questo capitolo (pertanto, la ratifica del componente dell'organo amministrativo cooptato o la sostituzione dello stesso comporta la presentazione di una nuova domanda al Registro delle imprese).

CASO 5 – IL VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE NELLE SPA E SRL (1)

- **Norma:**

Art. 16, comma 12 quater e seguenti, d.l. 185/2008 convertito con l. 2/2009, 2615 ter c.c., 181340/2000 e direttiva del Ministero dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015.

- **Termine:**

30 giorni da ogni versamento.

- **Obbligato:**

Ogni componente dell'organo amministrativo.

- **Tipo documenti**

Nessuno.

CASO 5 – IL VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE NELLE SPA E SRL (2)

■ **Importi:**

Imposta di bollo € 65,00 (per ciascuna istanza), esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato o se PMI innovativa. Diritti di segreteria € 90.00 (per ciascuna istanza), esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato.

■ **Modulistica**

Codice atto A99.

Modulo S2, per aggiornare l'importo del capitale versato.

Modulo S, per aggiornare l'importo versato da ciascun socio.

Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo.

CASO 5 – TRASFERIMENTO QUOTE SRL *INTER VIVOS* A CURA DEL COMMERCIALISTA(1)

- **Norma:**

Artt. 2469, 2470 c.c. e 36 del d.l. 112/2008, convertito con legge 133/2008, e interpretato dall'art. 14 della L.183/2011.

- **Termine:**

30 giorni dalla marcatura temporale dell'atto.

- **Obbligato:**

Il commercialista, iscritto alla sezione “A” dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

- **Tipo documenti**

Atto di trasferimento di partecipazione.

- **Importi:**

Imposta di bollo € 65,00. Diritti di segreteria € 90,00 (anche per start-up e pmi innovative)

CASO 5 – TRASFERIMENTO QUOTE SRL *INTER VIVOS* A CURA DEL COMMERCIALISTA(2)

■ **Forma dei documenti**

Originale informatico (art. 21, comma 1, del d.lgs 82/2005) firmato digitalmente dalle parti contraenti e dal professionista incaricato, convertito in file con estensione .pdf/A (ISO 19005) e marcato temporalmente dopo l'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente. Questo file deve essere allegato con estensione ".rel.p7m" e viene ottenuto dall'Agenzia delle Entrate come ricevuta dell'avvenuta registrazione dell'atto. Esso contiene l'atto di cessione quote e la ricevuta di avvenuta registrazione.

■ **Modulistica**

Codice atto A18.

Modulo S.

Distinta firmata digitalmente dal commercialista.

CASO 6 – L'ACCERTAMENTO DELLO SCIoglimento A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE (1)

■ **Norma:**

Artt. 2406, 2484 nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, 2615 ter c.c.

■ **Termine:**

Nessuno.

■ **Obbligato:**

Ogni componente dell'organo amministrativo.

CASO 6 – L'ACCERTAMENTO DELLO SCIoglimento A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE (2)

■ Tipo documenti

Dichiarazione degli amministratori con cui si accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.

■ Importi:

Imposta di bollo € 65,00, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente se start up innovativa e per i primi cinque anni, se incubatore certificato o se PMI innovativa. Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 se cooperativa

sociale, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato.

CASO 6 – L'ACCERTAMENTO DELLO SCIoglimento A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE (3)

■ **Modulistica**

Codice atto A13.

Modulo S3.

Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo oppure, se il modulo assume il valore di dichiarazione, da tutti i componenti dell'organo amministrativo.

CASO 6 – L'ACCERTAMENTO DELLO SCIoglimento A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE (4)

E' facoltà dell'ufficio verificare le condizioni di legge relative alla causa di scioglimento ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

L'iscrizione della dichiarazione della causa di scioglimento deve rispettare precise condizioni:

**CASO 6 – L'ACCERTAMENTO DELLO SCIoglimento
A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE
SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE (5)**

- 1) “decorso del termine”. La causa e' oggettiva e si verifica il giorno successivo a quello in cui lo statuto fissa il termine del contratto sociale.

CASO 6 – L'ACCERTAMENTO DELLO SCIoglimento A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE (6)

2) “conseguimento dell'oggetto sociale” o “sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo”. La norma fa riferimento alla previsione contenuta nell'oggetto sociale. L'amministratore deve pertanto accertare che il conseguimento o l'impossibilita' di conseguirlo sia riferita a tutte le attivita' previste ed enumerate nell'oggetto sociale. Appare evidente che la fattispecie si concretizza solo quando l'oggetto sia definito, specifico e non generico e qualora sussistano elementi certi che rendono impossibile il suo conseguimento. L'impossibilita' non puo' consistere nella sopravvenuta antieconomicita' dell'impresa.

Il punto prevede poi “salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie”. L'assemblea va convocata per deliberare le “opportune modifiche statutarie” e va assunta ai sensi dell'art. 2436 c.c.. Se l'assemblea vada deserta o non deliberi nulla, l'amministratore puo' procedere con il deposito della propria dichiarazione di accertamento.

CASO 6 – L'ACCERTAMENTO DELLO SCIoglimento A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE (7)

3) “impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea”. Si precisa che per operare come cause di scioglimento di una società di capitali, debbono presentarsi come situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire l'approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell'attività sociale.

CASO 6 – L'ACCERTAMENTO DELLO SCIoglimento A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE (8)

4) “riduzione del capitale al di sotto del minimo legale”.

In tal caso l'accertamento della causa di scioglimento non può che essere preceduto dalla convocazione dell'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo o per deliberare la trasformazione della società.

Solo se l'assemblea vada deserta o non deliberi nulla, l'amministratore potrà procedere con il deposito della propria dichiarazione d'accertamento.

CASO 6 – L'ACCERTAMENTO DELLO SCIoglIMENTO A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE (9)

- Art. 1, comma 266, della legge 178/2020:
- «Art. 6. D.L. n. 23/2020 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) - 1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
- 2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

CASO 6 – L'ACCERTAMENTO DELLO SCIoglimento A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE (10)

- 3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
- 4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio»

La Causa di scioglimento per riduzione del capitale
sociale al di sotto del minimo legale
(art. 2484, n. 4, cod. civ.)

La Lettera circolare alle Camere di commercio, prot.
26890 del 29 gennaio 2021
Sospensione operatività (Covid 19)

Il parere del MISE

- *“Lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione, infatti, alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge.*
- *Ove, pertanto, le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 3 della norma in esame (<<può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2>>), ad avviso della scrivente, non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l’adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell’intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cod. civ..*

Il Parere del Mise

- *Circa tale ultimo aspetto (accertamento della causa di scioglimento), sembra possibile rilevare quanto segue: l'art. 2485 del codice civile rimette, come noto, l'accertamento in questione alla competenza degli amministratori della società. Nel contempo, come detto, la nuova formulazione dell'art. 6 cit. prevede, al comma 3, che la decisione di rinvio (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) spetti all'assemblea.*
- *Sembra doversene dedurre che l'eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2 della norma in esame, ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell'assemblea stessa, da richiamarsi nell'atto di accertamento medesimo.*

CASO 6 – L'ACCERTAMENTO DELLO SCIoglimento A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE (11)

5)“verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473” c.c.

In tal caso, come nell'ipotesi dell'art. 2484 n. 4, c.c. se il recesso di uno o più soci ha per conseguenza la riduzione del capitale, obbliga il ricorso alla modificazione statutaria.

Caso 7 – Nomina/Sostituzione liquidatore

SPA – SRL – COOP

- **Norma:**

Artt. 2365, 2375, 2436, 2487, 2487 bis, 2488, 2519, 2615 ter c.c.

- **Termine:**

30 giorni dalla data dell'atto (comunque successivamente all'iscrizione della dichiarazione di scioglimento presentata dall'amministratore).

- **Obbligato:**

- Il notaio per la nomina nelle SPA e Coop. SPA; il liquidatore per la nomina nelle SRL e Coop. SRL.

Caso 7 – Nomina/Sostituzione liquidatore SPA – SRL – COOP (2)

■ **Modulistica**

Codice atto A09, A10 (per l'eventuale sostituzione del liquidatore) e A07 (per l'eventuale cessazione degli amministratori).

Modulo S2, compilato al riquadro 1 per modificare la denominazione sociale aggiungendo la dizione “in liquidazione”, nel caso di nomina del primo liquidatore.

Modulo S3.

Modulo intercalare P per la cessazione degli amministratori, nel caso di nomina del primo liquidatore.

Modulo intercalare P per la nomina, la sostituzione o per la revoca del/dei liquidatore/i.

Distinta firmata digitalmente dal notaio/liquidatore.

Caso 7 – Nomina/Sostituzione liquidatore SPA – SRL – COOP (3)

- **Tipo documenti**

- Verbale di assemblea straordinaria (SPA – Coop) – Verbale di assemblea (SRL – Coop).

- **Importi:**

Imposta di bollo € 65,00 (il notaio assolve tramite M.u.i - Modello unico informatico, escluse le cooperative, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato o se PMI innovativa. Diritti di segreteria € 90,00 (2) , € 45,00 se cooperativa sociale, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato.

Caso 8 – Bilancio Finale di Liquidazione

SPA – SRL – COOP

- **Norma:**

Artt. 2406, 2492, 2519, 2615 ter c.c. e 4, lettera D, tariffa parte I, d.p.r. 131/1986.

- **Termine:**

Nessuno.

- **Obbligato:**

Ogni liquidatore.

- **Tipo documenti**

Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto, accompagnato dalla eventuale relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In caso di riparto di somme, dichiarazione di avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate che può anche essere contenuta nel piano di riparto ovvero ricevuta di presentazione del piano di riparto all'Agenzia stessa.

Caso 8 – Bilancio Finale di Liquidazione SPA – SRL – COOP (2)

■ Importi:

Imposta di bollo € 65,00, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente se start up innovativa e per i primi cinque anni, se incubatore certificato o se PMI innovativa. Diritti di segreteria € 60,00 + la maggiorazione deliberata a favore dell'o.i.c.

In caso di cooperativa sociale, diritti di segreteria € 60,00 esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato.

Contributo o.i.c. alla data odierna € 2,70.

Caso 8 – Bilancio Finale di Liquidazione SPA – SRL – COOP (3)

■ **Modulistica**

Codice atto 730.

Modulo S3.

Distinta firmata digitalmente da un liquidatore.

■ ***Avvertenze:***

Compiuta la liquidazione, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese.

CASO 9 – Cancellazione della società (SPA – SRL – COOP)

- **Norma:**

Artt. 2406, 2492, 2493, 2495, 2519, 2615 ter c.c.

- **Termine:**

Nessuno.

- **Obbligato:**

Ogni liquidatore.

- **Tipo documenti**

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal liquidatore attestante l'assenza di reclami al bilancio finale di liquidazione presentati nei confronti della società e/o dei liquidatori, entro o dopo i 90 giorni dall'iscrizione del bilancio finale di liq.

Elenco dei libri sociali da depositare su file distinto.

CASO 9 – Cancellazione della società (SPA – SRL – COOP) (2)

■ **Modulistica**

Codice atto A14.

Modulo S3.

Elenco indicativo dei libri sociali da depositare.

Distinta firmata digitalmente da un liquidatore.

■ ***Condizioni di presentazione:***

L'istanza di cancellazione può essere presentata solo dopo l'avvenuta iscrizione (evasione) dell'istanza relativa al deposito del bilancio finale di liquidazione

**(NON E' CONSENTITA LA PRESENTAZIONE
CONTESTUALE AL B.F.L.)**

CASO 9 – Cancellazione della società (SPA – SRL – COOP) (3)

■ Importi:

Imposta di bollo € 65,00, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente se start up innovativa e per i primi cinque anni, se incubatore certificato o se PMI innovativa. Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 se cooperativa sociale, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato. Tariffa di € 31,00 per il deposito dei libri sociali.

LE ISCRIZIONI IN SEZIONE SPECIALE

ALCUNE CASISTICHE IMPORTANTI

CASO 1 – Iscrizione di Società Semplice con Scrittura Privata Registrata (1)

- **Norma:**

Artt. 2251 c.c., 18 d.p.r. 581/1995 e 16, comma 6 d.l. 185/2008 convertito con legge 2/2009.

- **Termine:**

30 giorni dalla data dell'atto.

- **Obbligato:**

Ogni socio amministratore.

- **Tipo documenti**

Contratto sociale registrato o accompagnato dalla ricevuta di presentazione dello stesso per la registrazione all'Agenzia delle Entrate.

- **Importi:**

Imposta di bollo € 59,00. Diritti di segreteria € 18,00. Diritto annuale (consultare i siti delle singole Camere di commercio).

- La registrazione va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (Q22) - ricevuta registrazione.

CASO 1 – Iscrizione di Società Semplice con Scrittura Privata Registrata (2)

- **Modulistica**

Codice atto A01.

Modulo S1 (si deve sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, p.e.c.).

Modulo intercalare P per ciascun socio.

Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore.

- ***Condizioni di legge:***

L'indirizzo di posta elettronica certificata deve essere valido ovvero attivo, proprio ed esclusivo, nonché riconducibile univocamente alla società stessa, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

Caso 2 – ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI START UP INNOVATIVA

■ Norma (artt.):

25 d.l. 179/2012 convertito con l. 221/2012; 2, comma 1, d.lgs 155/2006;

9 d.l. 76/2013 convertito con l. 99/2013;

4 del d.l. 3/2015 convertito con l. 33/2015;

11 bis d.l. 83/2014 convertito con l. 106/2014;

3 del d.l. 135/2018 convertito con l. 12/2109.

CASO 2 – LA DEFINIZIONE DI START-UP INNOVATIVA

- Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che:
 - e' costituita da non più di sessanta mesi;
 - e' residente in Italia ... o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
 - a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
 - non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
 - ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
 - non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

Caso 2 – ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI START UP INNOVATIVA (2)

- **Termine:**

Nessuno, comunque entro 60 mesi dalla data di costituzione.

- **Legittimato:**

Ogni legale rappresentante.

- **Tipo documenti**

Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti di start up innovativa previsti dalla legge.

- **Importi:**

Imposta di bollo esente; Diritti di segreteria esente; Diritto annuale esente.

Caso 2 – ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI START UP INNOVATIVA (3)

■ Modulistica

Modulo S2, compilare correttamente e integralmente il riquadro 32 per l'iscrizione nella sezione speciale.

Eventuale modulo S, se l'elenco soci iscritto e' da aggiornare o non e' stato iscritto (ad esempio per le cooperative).

Modulo S5 per la denuncia di inizio o modificazione dell'attività e/o per iscriversi nell'apposita sezione delle imprese sociali se start up a vocazione sociale.

Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante.

Caso 2 – ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI START UP INNOVATIVA (4)

■ I REQUISITI RICHIESTI

(da possedere alternativamente):

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa ...

Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

Caso 2 – ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI START UP INNOVATIVA (5)

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

Caso 2 – ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI START UP INNOVATIVA (6)

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

IL R.E.A.

A differenza del Registro delle Imprese,
che è un'Anagrafe di soggetti,
il R.E.A. (repertorio delle notizie
economiche ed amministrative)
è un archivio di attività.

Le fonti normative del R.E.A.

L'articolo 9 del D.P.R. 07/12/1995 n. 581

1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n.580, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio ... con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali.

L'articolo 10 del D.P.R. 581 del 1995

(Procedimento di acquisizione di dati e notizie nel REA)

1. Il richiedente deve presentare la denuncia con la data e la sottoscrizione e indicare i dati previsti dalla legge nei modelli di cui al ... presente regolamento.
2. Le unità locali ... sono denunciate dall'imprenditore alla camera di commercio nella cui circoscrizione esse operano.
3. L'unità locale operante all'estero deve essere denunciata dall'imprenditore all'ufficio della camera di commercio nella cui circoscrizione è la sede principale dell'impresa.

Le denunce al R.E.A. tramite la Com.Unica

Inizio/Variazione/Cessazione Attività

Tabella Riassuntiva

- Soggetti obbligati richiedenti:
titolare, amm.re, liquidatore, ecc.;
- Imposta di bollo: ESENTE;
- Diritti di segreteria: Decreto 17 luglio 2012 e s.m.i.;
- Altri Soggetti: NO i professionisti incaricati secondo la CIRCOLARE n. 3611/C; FORSE i commercialisti secondo il Decreto Legislativo 28/06/2005, n. 139 – art. 1 comma 4, lett. f) in vigore dal 3/12/2005.

L'avvio dell'attività Economica



Com.unica
Nascita giuridica



SUAP
Nascita fattuale

Dalla Com.unica al SUAP

Il D.P.R. 160/2010 – perché ?

ARTICOLO 1, COMMA 1

Per le finalità di cui all'*articolo 38*, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al *decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*.

Il D.P.R. 160/2010 – come ?

ARTICOLO 1, COMMA 2

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati **esclusivamente in modalità telematica** ... al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Il D.P.R. 160/2010 – cosa ?

ARTICOLO 2, COMMA 1

Tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

ARTICOLO 2, COMMA 3

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche

Il D.P.R. 160/2010 – quando ?

ARTICOLO 19, COMMA 3, LEGGE 241

L'attività oggetto della segnalazione **può** essere iniziata **dalla data della presentazione** della segnalazione **all'amministrazione competente.**

La SCIA non è mai retroattiva

La SCIA è necessariamente contestuale quando ha delle ricadute anche nei confronti del REA

**IL COORDINAMENTO
TRA LA COMUNICA
E IL SUAP**

- La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
 - La SCIA sarà completa di tutti gli allegati anche tecnici.
- Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.

- A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
- E come si coordina l'immediato inizio dell'attività (la ricevuta costitutiva) con la tempistica SCIA?
- Lo precisa l'ultimo comma dell'art. 5 del 160: il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

■ Attenzione!!

La SCIA presentata tramite Com.unica trasforma l'ufficio del registro delle imprese in (pre)SUAP, e ciò significa che attraverso la Com.unica possono essere veicolate vicende giuridiche totalmente estranee a quelle tipicamente registro delle imprese (ad es. SCIA edilizie e ciò spiega una serie di incisi previsti dalla normativa).

L'integrazione con la Com.Unica

L'articolo 9 dell'allegato tecnico al DPR 160 prevede che la comunicazione unica è integrata secondo quanto di seguito previsto:

1. Estensioni al modello di comunicazione unica.

Il modello previsto per la comunicazione unica è integrato con la possibilità di allegazione dei documenti della SCIA e della indicazione del SUAP destinatario della pratica.

2. Trasmissione al SUAP

La SCIA e relativi documenti allegati nella comunicazione unica sono trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese competente tramite Servizio Pubblico di Connettività (SUAP CAMERALI) o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale (SUAP AUTONOMI).

Grazie per l'attenzione e buon lavoro !

Antonio Bruno